



IL CONTRATTO CHE REGOLA I RAPPORTI TRA COMMITTENTE E PROFESSIONISTA: IL DISCIPLINARE DI INCARICO E IL CALCOLO DELLE PARCELLE

*Principali riferimenti normativi in materia
di compensi professionali*

Dott. Ing. Carlo Turchetti

Cerveteri 19 novembre 2025



**Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012
convertito in
Legge n. 27 del 24 marzo 2012**

ART 1

**“Sono abrogate le tariffe delle professioni
regolamentate nel sistema ordinistico”.**



**Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006
(Decreto Bersani –Visco)) convertito in
Legge n. 248 del 4 agosto 2006**

ART 2

**“...sono abrogate le disposizioni legislative
e regolamentari che prevedono con
riferimento alle attivita' libero professionali
e intellettuali: l'obbligatorieta' di tariffe fisse
o minime...”.**



Art.2233 Codice Civile

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.



**Art. 9 comma 4 Decreto Legge n. 1
del 24 gennaio 2012; convertito nella
Legge n. 27 del 24 marzo 2012
come modificata dall'Art. 1 comma 150 della
Legge 124 del 4 agosto 2017 (Legge annuale
per il mercato e la concorrenza) in vigore a
partire dal 29 agosto 2017**



In particolare l' art. 9, comma 4, primo e secondo periodo del DL 1/2012 prevede che il:

- **compenso per le prestazioni professionali sia pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale, nelle forme sancite dall'ordinamento;**
- **Il professionista debba adempiere ad una serie di oneri informativi a favore del cliente, riguardanti la comunicazione del grado di complessità dell'incarico, di tutti gli eventuali oneri prospettabili dal professionista per l'adempimento dell'incarico stesso (dal momento del conferimento fino alla sua conclusione), dei dati della polizza assicurativa professionale.**



Il terzo periodo del comma 4 dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012 prevede che la misura del compenso:

- sia previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima;**
- debba essere adeguata all'importanza dell'opera;**
- vada pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.**



Le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017 riguardano le modalità con le quali gli oneri informativi posti in capo al professionista devono essere resi.

Sia gli oneri informativi a favore del cliente sia il preventivo di massima devono essere forniti al cliente “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale”.



Per l'**inottemperanza** di quanto prescritto dal comma 4 dell'art. 9 del DL 1/2012 **non è prevista alcuna forma specifica di sanzione.**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 luglio 2012, n. 140

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27



D.M. N. 140/2012

ART 1 Comma 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta

ART 1 comma 6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del [decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.



Decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto
ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143
Regolamento recante determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti
pubblici dei servizi relativi all'architettura
ed all'ingegneria
(G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013)**



Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto
ministeriale 17 giugno 2016
Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016
(G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)**



Decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36

ALLEGATO I.13



LEGGE 21 aprile 2023 n. 49

«EQUO COMPENSO»



CHE COSA E' L'EQUO COMPENSO?

Il provvedimento sull'equo compenso si compone di 13 articoli.

L'equo compenso è definito dall'articolo 1 della nuova legge, come la corresponsione di un compenso **proporzionato** alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche delle prestazione professionale, nonché **conforme** ai compensi previsti:

- per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, i valori presi a riferimento sono attualmente quelli stabiliti da [Decreto ministeriale n. 140/2012](#), che dovranno essere comunque aggiornati.



A CHI SI APPLICA L'EQUO COMPENSO?

L'equo compenso trova applicazione ai rapporti professionali che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale ([art. 2230 c.c.](#)), regolate da convenzioni e relative allo svolgimento anche in forma associata o societaria delle attività professionali rese in favore dei contraenti cosiddetti “forti” e nello specifico::

- imprese bancarie assicurative e loro controllate, mandatarie;
- imprese con più di 50 lavoratori;
- imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro;
- pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.

Sono **escluse** dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le prestazioni rese dai professionisti a **società veicolo di cartolarizzazione** e quelle rese in favore di **agenti della riscossione**



CLAUSOLE E PATTUZIONI NULLE

La rilevanza dei rimedi a tutela del professionista fa perno sulla **nullità delle clausole che compromettono l'equità del compenso**. In particolare sono nulle:

- le clausole delle convenzioni che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera;
- **le pattuizioni di compensi inferiori a quelli stabiliti dai parametri di liquidazione dei compensi previsti con decreto ministeriale** (avvocati, professioni ordinistiche, professioni non ordinistiche).



SANZIONI DA PARTE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Obiettivo della legge sull'equo compenso, non è solo quello di fornire uno strumento di tutela al professionista contro i grandi committenti, ma anche quello di impedire **pratiche di concorrenza sleale tra colleghi**, che ribassando oltremodo i compensi, svalorizzano il valore della prestazione professionale.

Agli Ordini e ai Collegi sarà affidato quindi il compito di introdurre norme deontologiche per **sanzionare l'iscritto che viola le regole sull'equo compenso**



DECRETO LEGISLATIVO n. 209 del 31/12/2024»

Il [Correttivo Appalti](#) ha apportato una novità rilevante in materia di **equo compenso nei contratti pubblici**, per tutelare maggiormente i professionisti coinvolti nella progettazione delle opere (servizi di ingegneria e architettura).



DECRETO LEGISLATIVO n. 209 del 31/12/2024»

•Per gli affidamenti di **valore superiore a 140.000 euro**, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell' **offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto **qualità/prezzo** nel rispetto dei seguenti criteri:



DECRETO LEGISLATIVO n. 209 del 31/12/2024»

- in relazione al **65 %** dell'importo da porre a base di gara, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un **prezzo fisso e non ribassabile** (tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell'importo complessivo, in coerenza con il principio dell'equo compenso);



DECRETO LEGISLATIVO n. 209 del 31/12/2024»

- per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo **inferiore a 140.000 euro**, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità previste nel relativo allegato al Codice possono essere ridotti in percentuale non superiore al **20 per cento**.